

Comune di Gioi

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 28 del 27.11.2010

OGGETTO: Approvazione dell'individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del g.p.l. usati come combustibile, ai sensi della legge 23.12.1999, n. 488, art.12 comma 4 e s.m.i.

L'anno **duemiladieci**, il giorno **ventisette** del mese di **novembre**, alle ore **10,10** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria, in prima convocazione. La seduta è pubblica.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. SALATI ANDREA - SINDACO	X				
2. GROMPONE FRANCESCO	X				
3. PAGANO FLORENZO	X				
4. MASTROGIOVANNI GENEROSO	X				
5. BIANCO ERNESTO	X				
6. RIZZO CARMINE	X				
7. PASCALE FRANCESCO	X				
8. GOGLIUCCI ENZA	X				
9. SCARPA MICHELE	X				
10. ERRICO LEOPOLDO	X				
11. RIZZO VALERIO	X				
12. D'AMATO CARMELO	X				
13. RIZZO GIULIO	X				

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Il Sindaco, dott.re Andrea Salati in qualità di Presidente, dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato che il numero degli intervenuti la rende legale invita i consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale : dott.ssa Maria Califano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, avente per oggetto: "Approvazione dell'individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del gpl usati come combustibile, ai sensi della legge 23.12.1999, n. 488, art.12 comma 4 e s.m.i.";


Dato atto che sulla citata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18.8.2000, ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria;

Ritenuta l'allegata proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, avente per oggetto: "Approvazione dell'individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del gpl usati come combustibile, ai sensi della legge 23.12.1999, n. 488, art.12 comma 4 e s.m.i.".



Proposta di deliberazione ad iniziativa del Servizio Finanziario

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE, AI SENSI DELLA LEGGE 23.12.1999, N. 488, ART. 12, COMMA 4.4 E S.M.I.

Premesso che:

- ~ la legge 23.12.1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con legge 17.05.1999 n. 144 art. 39, nell'istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- ~ tale disposizione è stata modificata dall'art. 12 comma 4 della legge 23.12.1999 n. 488, (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26.08.1993 n. 412, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- ~ l'art. 4, comma 2, della legge 23.11.2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30.09.2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 26.08.1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- ~ l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- ~ l'art. 2 comma 13 della legge 22.12.2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) prevedeva che a decorrere dal 01.01.2009 e fino al 31.12.2009 si applichino le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448;

Dato atto che:

- ~ il Comune di Gioi, come risulta dall'elenco allegato al predetto D.P.R. 412/93, ricade nella zona climatica "E";
- ~ con Delibere di Giunta Comunale n. 109 del 19.09.2002, venivano fornite alcune precisazioni in merito all'individuazione delle aree non metanizzate del territorio comunale;

Poichè:

- successivamente, la legge 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile;
- tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31.12.2009 prot. n. 178604 nella quale si precisa che *"a partire dalla medesima data del 01.01.2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale"*

climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448. Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate - limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale. La previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010. (...) In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. e) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "... porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

- con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che "i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso". Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire "da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate";

Ritenuto di individuare come area da considerarsi non metanizzata, l'intero territorio comunale;

Precisato che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti;

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. e);

Vista la legge 23 dicembre 1999 n. 488 (art. 12 comma 4);

Vista la legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 39;

Visto il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, artt. 4 e 5;

Vista la legge 23 novembre 2000 n. 354, art. 4 comma 2;

Vista la legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 27;

Vista la legge 28 dicembre 2001 n. 448, art. 13;

Vista la legge del 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria 2009), art. 2 comma 13; Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) ;

Viste le note del 31.12.2009 prot. n. 178604 e 15.01.2010 prot. n. 5961 dell'Agenzia delle Dogane,

propone

- 1) di confermare quanto disposto con deliberazione del Giunta Comunale n. 102 del 19.09.2002 in materia di agevolazione sul prezzo del gasolio e GPL da riscaldamento ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 12, comma 4 della legge 488/1999, approvando la medesima individuazione delle frazioni non metanizzate così come indicate nella suddetta delibera

- 2) di individuare come area da considerarsi non metanizzata, l'intero territorio comunale;
- 3) di prendere atto del contenuto delle note prot. n. 41017 del 12.04.2010 dell'Agenzia delle Dogane, avente ad Oggetto: esatta applicazione dell'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 modificata dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
- 4) precisato che: ***"il beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della Legge 448/98 e applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica "E", appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica "E", intese secondo articolo 4 del D.L. n. 268/2000 (convertito in Legge n. 354/200) come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse"***;
- 5) di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, nonché all'agenzia delle dogane di Salerno

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(Reg. Scarpa Carlo)

COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Agevolazioni per l'acquisto di combustibile da riscaldamento in porzioni di territorio non metanizzate. Conferma individuazione aree a seguito dell'entrata in vigore della legge 23.12.2009 n. 191." Legge finanziaria 2010".


Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa, esprime parere favorevole di regolarità tecnica , ai sensi dell'art.49 del D.L.gs.267 del 2000.

PARERE FAVOREVOLE


**Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
rag. Carlo Scarpa.**



IL SINDACO
Dott.re. ANDREA SALATI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa MARIA CALIFANO



Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 14.12.2010

IL MESSO COMUNALE
Sig.ra MARIA ROSARIA MANNA




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 14.12.2010 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Gioi, li 14.12.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa MARIA CALIFANO



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa MARIA CALIFANO